

## CONTRASTO DEL REATO DI “NEGAZIONISMO”

### LE RAGIONI DI QUESTA LEGGE

A differenza del revisionismo, che sulla base di nuove fonti e modelli interpretativi tende a reinterpretare determinati fatti della Storia in modo diverso o contrario a quello comunemente accettato, il **negazionismo** si spinge fino a **negare la realtà storica** di alcune vicende, **nonostante** esse siano state accertate sulla base di documenti, testimonianze e prove materiali del tutto **evidenti e inoppugnabili**.

Il caso più clamoroso – e odioso – di questo atteggiamento riguarda i **crimini commessi dal nazismo** e la **Shoah**, lo **sterminio di milioni di ebrei** nel corso della seconda guerra mondiale.

Uno sterminio che i **“negazionisti”** – tra i principali e più discussi ci sono il francese Robert Faurisson e l’inglese David Irving, mentre tra gli italiani si può citare Carlo Mattogno – sostengono non sia mai avvenuto, minimizzando la portata di quel che accadde o rifiutandolo del tutto: non è vero che Hitler abbia mai pianificato un’azione di questo tipo, non è vero che lager come quello di Auschwitz-Birkenau fossero adibiti all’eliminazione quotidiana di migliaia di ebrei – e di prigionieri politici, zingari, omosessuali – e non è vero che a questo scopo fossero in funzione camere a gas e forni crematori. L’**Olocausto** sarebbe dunque solo un **“mito”** costruito dagli Alleati e dall’Unione Sovietica per garantire i propri interessi geopolitici alla fine del conflitto, con il pieno sostegno del popolo ebraico desideroso di giustificare la creazione dello Stato di Israele.

Si tratta di **posizioni** talmente **infondate e aberranti** che è impossibile farle rientrare nella categoria delle “correnti storiografiche”. Il negazionismo – nel caso della Shoah, perché poi esso è purtroppo applicabile a diversi genocidi e crimini contro l’umanità – è ben altro: è **una forma di vero e proprio antisemitismo**, è un tipo di propaganda ideologica basata sull’odio, è una grave **lesione al diritto alla tutela della dignità della persona**.

Come ha sottolineato il relatore Walter Verini (Pd), colpire il negazionismo significa **prevenire e contrastare meglio fenomeni di oggi**, non di settant’anni fa.

Individuare le forme migliori per **frenare e sconfiggere il diffondersi di queste teorie** è dunque un compito delle istituzioni democratiche che, al tempo stesso, per loro stessa natura, hanno il dovere di **salvaguardare il pieno diritto alla libertà di opinione**.

*In tal senso, con questo provvedimento non si intendono colpire le opinioni, ma coloro che, in nome di teorie negazioniste, **istigano alla violenza o commettono e conducono degli atti di violenza.***

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento “Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale” (AC 2874-B) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

## **IL REATO DI “NEGAZIONISMO”**

La **proposta di legge n. 2874-B**, come modificata dal Senato e approvata ora in via definitiva dalla Camera dei deputati, interviene sull'**articolo 3 della legge del 13 ottobre 1975, n. 654** (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966). Questo articolo, nella sua formulazione originaria, al comma 1 – in base alle ultime modifiche intervenute con la legge n. 85 del 2006 – punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In maniera analoga, con la reclusione da sei mesi a quattro anni viene punito chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza. Vietati, inoltre, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza sempre per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: chi vi partecipa, chi li promuove o li dirige è sanzionabile con pene detentive (nel primo caso da sei mesi a quattro anni, negli altri due da uno a sei anni).

Il provvedimento, inizialmente approvato dal Senato l'11 febbraio 2015, è stato poi approvato con modificazioni dalla Camera il 13 ottobre dello stesso anno e di nuovo dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 maggio scorso. È stata così delineata una **figura di reato di negazionismo autonoma**, contemplando una **pena da 2 a 6 anni** di reclusione nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio si fondino «in tutto o in parte sulla **negazione della Shoah** o dei **crimini di genocidio**, dei crimini **contro l'umanità** e dei crimini **di guerra**» (come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale) e vengano commessi in modo che derivi **concreto pericolo di diffusione**.

Non è dunque sufficiente la pubblicità della condotta, perché può accadere che si parli in pubblico in un contesto in cui il pericolo di diffusione sia sostanzialmente escluso. Al tempo stesso, **si estende la punibilità a casi ulteriori** rispetto a quelli che avrebbe consentito l'utilizzazione della nozione di mera pubblicità. Basti pensare all'incitamento alla violenza o alla discriminazione e all'odio razziale attraverso gli strumenti telematici.

## IN SINTONIA CON LA NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA

Oltre alla Carta delle Nazioni Unite del 1945, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e alla già citata Convenzione internazionale del 1966, sono diverse altre le **normative che vietano** – pur affermando il diritto alla libera manifestazione del pensiero – **ogni forma di discriminazione o di propaganda di tipo razzista**.

Tra le più recenti, si può ad esempio citare la **risoluzione 61/255 approvata dall'Onu** (su proposta degli Stati Uniti e con la sola opposizione dell'Iran, guidato allora da Mahmud Ahmadinejad) il **26 gennaio 2007**, che condannava «senza alcuna riserva qualunque negazione dell'Olocausto» e chiedeva «a tutti gli Stati membri di respingere senza riserve ogni negazione, totale o parziale, dell'Olocausto come fatto storico e tutte le attività che hanno questo fine».

Del resto, anche nella precedente **risoluzione 60/07 dell'Onu**, che **nel 2005** istituiva la Giornata internazionale della Memoria, si rifiutava «ogni negazione dell'Olocausto come avvenimento storico».

Anche **l'Unione Europea** è intervenuta, il **28 novembre 2008**, con la **Decisione quadro** sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (ora Decisione quadro 2008/913/GAI), che mira all'estensione a tutti gli Stati membri della punizione del razzismo e della negazione dei genocidi, in particolare della negazione dell'Olocausto. Si tratta di un atto vincolante, in base al quale gli Stati membri hanno l'obbligo di punire l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, nonché dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga. Un **obbligo** che è stato **recepito** proprio **grazie a questa legge**.

## IL REATO DI NEGAZIONISMO IN ALCUNI PAESI EUROPEI

Sono diversi i paesi europei che dispongono di norme che considerano il negazionismo come un reato. Vediamo alcuni dei casi più significativi.

### Germania

È tra i primi paesi europei ad aver introdotto nel proprio Codice penale la fattispecie del negazionismo, per punire la cosiddetta *Auschwitzlüge* (“menzogna di Auschwitz”). Per la precisione, si punisce con una pena detentiva di cinque anni o con una pena pecuniaria chi, pubblicamente o in una riunione non solo nega, ma anche solo approva o minimizza i crimini sistematici commessi durante il periodo nazionalsocialista, in maniera idonea a turbare la pace pubblica.

## Austria

Con una legge del febbraio 1992, l'Austria ha inserito nella Legge costituzionale che vieta la formazione del partito nazionalsocialista, risalente al 1945, norme che da una parte puniscono «chiunque compia attività in senso nazionalsocialista con pena detentiva da uno fino a dieci anni e, in caso di particolare pericolosità del reo o dell'attività, fino a venti anni», e dall'altra puniscono «chiunque con un'opera di stampa, in radiotelevisione o per mezzo di altro mezzo di comunicazione di massa o in altro modo pubblico accessibile a una moltitudine di persone nega, banalizza grossolanamente, apprezza o cerca di giustificare il genocidio nazionalsocialista o altri reati contro l'umanità».

## Francia

In Francia, una norma del 13 luglio 1990, la cosiddetta "Loi Gayssot", è stata introdotta all'articolo 24-*bis* della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa e ha stabilito il reato di negazione di uno o più crimini contro l'umanità. Più nello specifico, con successive modifiche del dicembre 1992 e del novembre 2014 si è arrivati a definire una pena di un anno di reclusione e 45 mila euro di ammenda per chi contesta pubblicamente «l'esistenza di uno o più crimini contro l'umanità, definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale annesso all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945 e che sono stati commessi sia dai membri di un'organizzazione dichiarata criminale ai sensi dell'articolo 9 del suddetto statuto, sia da una persona riconosciuta colpevole di tali crimini da parte di una giurisdizione francese o internazionale».

## Spagna

In Spagna la negazione della Shoah, come di ogni altro crimine contro l'umanità, non è considerata reato. È vero, infatti, che il Codice penale spagnolo del 1995 puniva con la reclusione da uno a due anni la diffusione con qualsiasi mezzo di idee o dottrine «che neghino o giustificano» i delitti di genocidio o pretendano di riabilitare i regimi o le istituzioni che li commisero, ma una sentenza del novembre 2007 del Tribunale Costituzionale ha dichiarato incostituzionale e nulla l'espressione «neghino o» contenuta nell'articolo 607, comma 2, del Codice stesso.

**Post scriptum**

PRIMA LETTURA SENATO

AS 54

[iter](#)

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 2874

[iter](#)

SECONDA LETTURA SENATO

AS 54-B

[iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 2874-B

[iter](#)

[Legge n. 115 del 16 giugno 2016](#)

((Modifica)) all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016*

Seduta n. 634 del 8/6/2016 - Riepilogo percentuale del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AP	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
DES-CD	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI-AN	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)
FI-PDL	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LNA	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
M5S	1 (1.5%)	0 (0%)	65 (98.5%)
MISTO	7 (30.4%)	3 (13.0%)	13 (56.5%)
PD	205 (99.0%)	0 (0%)	2 (1.0%)
SCPI	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SI-SEL	0 (0%)	2 (11.1%)	16 (88.9%)

Fonte: Camera dei deputati